

Ragazzi rumorosi sotto casa

written by Redazione | 06/06/2022



Schiamazzi notturni da movida, assembramenti, luoghi di ritrovo, distributori automatici e locali notturni: come comportarsi se i rumori disturbano la quiete pubblica.

Specie d'estate, quando ristoranti, locali e bar tornano ad allestire i tavolini all'aperto, i residenti si trovano a dover affrontare l'annoso problema dei **ragazzi rumorosi sotto casa**: un problema che, purtroppo, non si limita più soltanto al fine settimana.

Ma le occasioni di schiamazzo e gli assembramenti possono essere generati dalle più svariate ragioni: i luoghi di ritrovo possono essere infatti un semplice distributore automatico di sigarette, una panchina un parco o un muretto.

Vediamo allora come comportarsi quando i **ragazzi rumorosi sotto casa** impediscono di riposare e di godere della tranquillità della propria dimora.

Fino a che ora i ragazzi possono fare schiamazzi?

La legge non pone dei limiti orari ai rumori. L'[articolo 659 del codice penale](#) si limita a punire chi «disturba le occupazioni o il riposo delle persone» mediante «schiamazzi o rumori» oppure «abusando di strumenti sonori» (ad esempio autoradio) o di segnalazioni acustiche (ad esempio i clacson delle auto).

Quando poi si tratta di rumori provenienti dall'altrui proprietà (come un appartamento, un locale, un ristorante, ecc.), l'[articolo 844 del Codice civile](#) stabilisce che non si possono impedire i rumori che rientrano nella «normale tollerabilità».

Dunque, l'ultima parola spetta al giudice, chiamato a stabilire quando il rumore diventa schiamazzo e, come tale, illegittimo. E in questa valutazione peseranno una serie di variabili, prime tra tutte l'**intensità** del suono, la **durata** dello stesso, l'**orario** e il **luogo** in cui viene prodotto (è molto più facile infatti che lo schiamazzo diventi intollerabile in una zona isolata rispetto al centro urbano, caratterizzato da un maggiore rumore di fondo, capace di coprire il chiacchierio dei giovani).

Questi sono, di norma, gli elementi che vengono pesati nelle aule dei tribunali per stabilire quando i rumori possono essere vietati.

Il fatto di vivere al **primo piano**, e quindi di essere più a contatto con la strada, non implica un obbligo di maggiore tolleranza. Sono al contrario gli avventori a dover tenere conto della possibile molestia da loro arrecata a chi si trova in prossimità del luogo di ritrovo.

Detto ciò, è chiaro che, in assenza di indicazioni orarie da parte della legge, tanto più si avvicina la sera, e quindi il momento del riposo, tanto maggiore deve essere l'attenzione dei viandanti e dei locali a non molestare i residenti. Si può dire quindi che, dopo le 8 di sera, bisognerebbe prestare il massimo rispetto.

L'orario dei rumori potrebbe essere influenzato dal **regolamento di condominio**, almeno per coloro che vivono nel medesimo palazzo o che posseggono locali commerciali. Il regolamento infatti può fissare delle fasce orarie in cui è necessario osservare il silenzio. Attenzione però: la violazione del regolamento non può

generare “multe” se non espressamente previste dal regolamento stesso o dall’assemblea. Le **multe**, comminate dall’amministratore, possono arrivare a 200 euro o, in caso di recidiva, ad 800 euro.

Come far cessare i rumori dei ragazzi sotto casa?

Con chi “prendersela” se i ragazzi sotto casa fanno rumore? Innanzitutto con loro. La legge infatti stabilisce che, almeno sotto un profilo penale, la **responsabilità è sempre e solo personale**. Sicché è ben possibile, quando gli schiamazzi raggiungono la soglia della intollerabilità, chiamare le autorità - **polizia o carabinieri** - affinché facciano cessare gli abusi ed eventualmente procedano nei confronti dei colpevoli per il reato di **disturbo alla quiete pubblica**. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per il quale quindi la “soffiata” del privato (fatta anche con una semplice telefonata sul momento) funge da segnalazione. In altri termini, gli agenti hanno l’obbligo di agire nei confronti dei colpevoli, indipendentemente dal numero di persone che si lamentano. Ma ciò solo a patto che gli schiamazzi possano arrivare all’orecchio di un «numero indeterminato di persone». È quel che succede quando il rumore molesta uno o più palazzi o il circondario.

Viceversa, in presenza di un rumore che molesta solo le famiglie che vivono al primo piano, non si configura più il reato ma un semplice illecito civile. La conseguenza è che le autorità non potranno intervenire e che bisognerà agire civilmente contro i responsabili, eventualmente con un’azione di **risarcimento del danno**. In questo caso, però, essendo in gioco una responsabilità civile (e non più penale), è possibile trascinare in tribunale i titolari dei locali (bar, ristoranti, locali notturni) che provocano assembramenti.

Rumore di ristoranti e locali

Concentriamoci sulle tutele che si possono attivare nei confronti dei gestori dei dehors di bar, street food, locali e ristoranti in genere.

La prima cosa da guardare è il regolamento condominiale che, se approvato all’unanimità, può prevedere il divieto di svolgere, nel condominio, attività di ristorazione, rumorose o altrimenti moleste, prevalendo in tal modo sulla disciplina

dettata dalla legge. È però necessario che, in concreto, l'attività contestata sia idonea a produrre questi pregiudizi, senza ricorrere a interpretazioni di carattere estensivo delle clausole **[1]**.

Contro la "movida" notturna resta il richiamo all'articolo 844 del Codice civile che impone di limitare i rumori superiori alla normale tollerabilità. Si può quindi agire contro il titolare del locale per chiedere l'insonorizzazione degli ambienti o l'adozione di idonee misure per evitare gli schiamazzi: non basta un semplice cartello ma deve essere predisposto un sistema di **sorveglianza** ed, eventualmente, l'**allontanamento** dei molestatori. In caso contrario, bisognerà **risarcire il danno ai residenti**.

Non esiste, però, nella legge un criterio predeterminato per stabilire la tollerabilità del rumore. Il limite deve essere allora prudentemente determinato di volta in volta con riguardo sia alle condizioni dei luoghi, sia al sistema di vita e alle normali abitudini delle persone nell'attuale momento storico. Il concetto di tollerabilità ha trovato una nuova connotazione in considerazione di questo nuovo modo di vivere la città: per valutare se sia superato, vale l'incidenza complessiva e unitaria delle sorgenti sonore che si concentrano in uno stesso luogo.

La vera difficoltà per individuare se il gestore di un locale con tavoli all'aperto sia effettivamente responsabile di immissioni oltre la norma consiste nel distinguere tra il rumore prodotto dai frequentatori del locale oggetto di controversia e quello prodotto dagli avventori degli altri locali limitrofi. Non si può infatti parlare, in tali casi, di una responsabilità solidale **[2]**.

La giurisprudenza riconosce anche una certa responsabilità al **Comune** che non adotta i provvedimenti necessari a impedire che la **movida** possa molestare i residenti **[3]**. Si tratta chiaramente di una responsabilità civile, per violazione del loro diritto al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico. Anche in questo caso, oltre a chiedere il risarcimento, si può imporre all'ente locale di adottare i dovuti accorgimenti per limitare le immissioni rumorose.

La denuncia nei confronti del titolare del

locale rumoroso

Sul piano penalistico, non impedire un fatto che si ha il dovere di evitare equivale a compierlo. Il che significa che si può **denunciare per disturbo alla quiete pubblica** anche il titolare di un pubblico esercizio che non impedisce gli schiamazzi provocati dai ragazzi in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne: il gestore ha infatti l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica **[4]**. Non ci si può esimere dalla responsabilità sostenendo che la zona sia di per sé votata alla movida **[5]**. Come anticipato sopra, il reato ricorre se c'è la prova dell'attitudine degli schiamazzi a recare disturbo a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche raccolte in un ambito ristretto, come in un condominio.